



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (di seguito **FIDIR**), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

E

L' ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane (di seguito ASI), con sede in Roma – Via Capo Peloro, 30 - rappresentata dal Presidente pro tempore Claudio Barbaro domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico quale "federazione sportiva paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall'International Paralympic Committee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- l'ASI, parimenti riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico quale "Ente di Promozione Sportiva", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di **promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati**, nonché a **contribuire alla diffusione della pratica sportiva** (e del suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere, civiltà ed uguaglianza.

La FIDIR e l'ASI concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per diffondere e promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale e a tal fine convengono quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1.1

La FISDIR e l'ASI, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative si impegnano a definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettivo relazionale.

1.2

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione e disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati dei due organismi aventi finalità comuni, con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

1.3

Le Parti si impegnano altresì a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettivo relazionale.

1.4

I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

1. l'organizzazione di eventi comuni
2. la promozione dello sport
3. la formazione dei quadri tecnici
4. l'uso degli impianti sportivi
5. l'attività agonistica
6. gli accordi migliorativi territoriali
7. la commissione paritetica

Articolo 2 – organizzazione di eventi comuni

2.1

Per "eventi comuni" devono intendersi esclusivamente manifestazioni sportive a carattere "promozionale", che richiedono una tutela sanitaria di base. L'attività "agonistica" rimane di competenza della FISDIR in quanto "federazione paralimpica".

2.2

Gli "eventi comuni", a carattere territoriale o nazionale, devono essere indetti congiuntamente da FISDIR e da ASI, condividere lo stesso regolamento tecnico di gara ed essere debitamente inseriti nei rispettivi calendari ufficiali.

2.3

Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso della tessera di appartenenza rilasciata da FISDIR o da ASI, valida per la stagione in corso, ed esibirla su richiesta degli organizzatori e/o dei giudici di gara.

2.4

Negli "eventi comuni" FISDIR e ASI sono direttamente responsabili ciascuno nei confronti dei propri tesserati, escludendosi ogni ipotesi di responsabilità in solido tra i due Organismi.

2.5

Le parti si impegnano, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza agli organizzatori degli eventi. La Fisdir corrisponderà agli Ufficiali di Gara dell'ASI impegnati nelle manifestazioni i rimborsi economici previsti da ASI stessa.

2.6

Negli "eventi comuni" è fatto obbligo agli organizzatori evidenziare su tutto il materiale promo pubblicitario i loghi FISDIR e ASI.

Articolo 3 – Promozione dello sport

3.1

La FISDIR e l'ASI concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale. A tal fine si impegnano a diffondere le rispettive attività attraverso i propri canali istituzionali.

3.2

FISDIR e ASI concordano altresì sulla necessità di correlarsi nelle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva, al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettivo relazionale.

Articolo 4 - Formazione dei quadri tecnici

4.1

Al fine di accrescere le competenze dei quadri tecnici dell'ASI in tema di disabilità intellettivo relazionale, la FISDIR si impegna a supportare l'azione dell'ASI diretta alla loro formazione attraverso:

- a) l'utilizzo di esperti FISDIR nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dall'ASI,
- b) l'utilizzo della piattaforma formativa FISDIR,
- c) la partecipazione di tecnici dell'ASI ai corsi di formazione organizzati da FISDIR.

FISDIR e ASI concorderanno di volta in volta i relativi costi a carico dei discenti.

4.2

Resta inteso che la FISDIR e l'ASI mantengono autonoma competenza sulla definizione dei percorsi formativi e sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici di disciplina.

Articolo 5 – Uso degli impianti sportivi

5.1

La FISDIR e l'ASI si impegnano a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le scuole, ecc., una azione comune per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici al fine di renderli disponibili per le società sportive che svolgono attività con persone disabili.

5.2

L'ASI, compatibilmente con i propri calendari sportivi, si impegna a concedere alle migliori condizioni alla FISDIR l'utilizzo degli impianti sportivi che gestisce sul territorio in occasione di eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

Articolo 6 – Attività agonistica

6.1

Al fine di facilitare l'accesso all'attività agonistica da parte dei gruppi sportivi affiliati all'ASI, la FISDIR applicherà in sede di affiliazione le seguenti facilitazioni:

- a) Esenzione dalla presentazione dei documenti societari sostituiti da una certificazione che il gruppo sportivo è regolarmente affiliato all'ASI,
- b) Esenzione dal pagamento della tassa annuale di affiliazione,
- c) Costo del tesseramento individuale pari al solo costo dell'assicurazione tesserati FISDIR tempo per tempo vigente.

Articolo 7 – Accordi territoriali migliorativi

7.1

La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale. FISDIR e ASI si impegnano comunque a promuovere presso i rispettivi organi periferici la stipula di accordi a carattere territoriale migliorativi della stessa.

Articolo 8 – Commissione paritetica

8.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una commissione paritetica nazionale

l'incarico di definire annualmente le linee generali di sviluppo della presente convenzione, gli obiettivi operativi e i programmi comuni.

8.2


Le eventuali controversie tra le Parti che traggano origine dalla presente convenzione sono rimesse al giudizio della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Articolo 9 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla sua data di sottoscrizione fino alla fine del quadriennio 2017/2020, salvo disdetta nei modi d'uso di una delle Parti.

Roma, 30.10.2017

Il Presidente FISDIR
Marco Borzacchini



Il Presidente ASI
Claudio Barbaro

